

STATUTO

CRESCERE NEL DIGITALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVOLI TO VICOLO MORRA 4 BIS

Numero REA: TO - 1362150

Codice fiscale: 13426380013

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 13 MARZO 2026 REP. N.
24690/19670

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
"CRESCERE NEL DIGITALE – IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

**TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata avente la qualifica di **Impresa Sociale** ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 con la denominazione sociale: **"Crescere nel digitale – Impresa Sociale S.r.l."**.

La Società è regolata dal presente Statuto, dal D.lgs. 112/2017, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del **Codice del Terzo Settore** di cui al D.lgs. 117/2017.

La denominazione potrà essere usata con qualsiasi forma grafica.

Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Rivoli (TO).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

Oggetto sociale

La Società, quale Impresa Sociale ai sensi del D.lgs. 112/2017 e del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, esercita in via stabile e principale attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Società ha per oggetto lo sviluppo, la promozione e l'attuazione di interventi e modelli innovativi finalizzati al miglioramento del benessere educativo e digitale dei minori attraverso la trasformazione delle pratiche, delle competenze e delle responsabilità degli adulti di riferimento, operando nei seguenti ambiti di cui all'art. 2 del D.lgs. 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, mediante:

- la progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione del disagio educativo e digitale;
- il sostegno a famiglie, comunità educanti e reti territoriali;

- azioni di promozione del benessere relazionale e sociale nei contesti educativi;
- interventi volti a ridurre fragilità educative e vulnerabilità connesse all'uso degli strumenti digitali.

b) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mediante:

- attività formative rivolte ad adulti, educatori, insegnanti, genitori e operatori sociali;
- percorsi di sviluppo di competenze educative e digitali;
- progettazione e diffusione di modelli educativi innovativi;
- attività di sensibilizzazione e promozione culturale in ambito educativo e digitale;
- realizzazione di programmi di accompagnamento, consulenza e capacity building per istituzioni scolastiche, enti locali e organizzazioni del Terzo Settore.

c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mediante:

- attività di studio, analisi e ricerca sui comportamenti digitali, sulle dinamiche educative e sulle norme sociali che influenzano il benessere dei minori;
- raccolta ed elaborazione di dati territoriali;
- sviluppo e validazione di modelli di intervento;
- pubblicazione e diffusione dei risultati della ricerca in forme accessibili alla comunità scientifica e ai decisori pubblici.

d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura, mediante:

- organizzazione di eventi, convegni, seminari e iniziative pubbliche;
- produzione e diffusione di materiali editoriali, digitali e multimediali;
- promozione della cultura della responsabilità educativa e digitale;
- iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle comunità educanti.

e) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, mediante:

- percorsi educativi e formativi rivolti ad adulti e comunità educanti;
- azioni di prevenzione del cyberbullismo e dei rischi connessi all'uso non consapevole delle tecnologie digitali;
- interventi di rafforzamento della corresponsabilità educativa tra famiglia, scuola e territorio.

Clausola di coerenza e modalità operative: la Società opera attraverso la progettazione, realizzazione, gestione e valutazione di interventi territoriali, programmi di formazione, attività di ricerca e iniziative culturali, avvalendosi di metodologie basate su evidenze scientifiche e su modelli di cambiamento sociale orientati alla trasformazione sistemica delle comunità educanti.

La Società può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente; essa potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a seguito di decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti, di beni in natura o di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto delle norme di legge.

In caso di aumento di capitale, ogni socio avrà il diritto di sottoscrizione sulle nuove quote di partecipazione e la prelazione su quelle non optate.

Nell'ipotesi di aumento di capitale mediante aumento gratuito del valore nominale del valore delle partecipazioni, esso spetterà in proporzione alle partecipazioni possedute da ciascun socio.

L'aumento di capitale, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis del Codice Civile.

5.2 Trasferimento delle quote di partecipazione

5.2.1 Trasferimento per atto inter vivos

Ai fini del presente Statuto:

- il termine "trasferimento" (e mutatis mutandis con il verbo "Trasferire") è da intendersi come comprensivo di qualsiasi atto, fatto o negozio su base volontaria, a titolo gratuito e/o oneroso, realizzato in qualsiasi forma, (ivi inclusi, a solo titolo di esempio, vendita, conferimento in società, permuta, fusione, usufrutto, cessione, pegno, ecc.), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento (anche temporaneo) o dell'impegno al trasferimento o della costituzione, del diritto di proprietà e/o di diritti reali e/o sui diritti di opzione aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le

quote di partecipazione;

- il termine “offerta” (e mutatis mutandis con il verbo “Offrire”) del terzo è da intendersi come offerta definitiva e vincolante, non soggetta ad alcuna condizione relativa al finanziamento dell’operazione e soggetta, se del caso, esclusivamente alle condizioni dell’ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti eventualmente richieste.

Le quote di partecipazione o i diritti su di esse sono cedibili per atto tra vivi solo attraverso il preciso espletamento della seguente procedura, salvo il consenso scritto di tutti i soci.

Trasferimento inter vivos: prelazione

Nel caso in cui un socio (più oltre indicato anche come “Parte Cedente”) intenda cedere ad altri soggetti (più oltre indicati come “Terzo Acquirente” o “Terzi Acquirenti”) per atto tra vivi a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria partecipazione (più oltre indicata come “Partecipazione”), dovrà offrirla in prelazione agli altri soci (più oltre indicati come “Altri Soci”), salvo diverso unanime accordo dell’intera compagine sociale.

La Parte Cedente deve comunicare il suo intendimento all’organo amministrativo; l’offerta dovrà essere effettuata con la comunicazione:

- delle generalità del Terzo Acquirente;
- dell’entità della Partecipazione;
- del prezzo richiesto o del valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo;
- delle modalità dell’eventuale pagamento.

Tale offerta dovrà intendersi come definitiva e vincolante, non soggetta ad alcuna condizione relativa al finanziamento dell’operazione.

L’organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, deve a sua volta informare gli Altri Soci così come iscritti al Registro delle Imprese; in tale comunicazione vanno indicate tutte le condizioni della prospettata vendita, come comunicate dalla Parte Cedente.

Entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento di quanto sopra, a pena di decadenza, gli Altri Soci hanno il diritto di prelazione, che possono esercitare comunicando all’organo amministrativo la loro adesione all’offerta, indicando l’importo della quota che sono disposti ad acquistare, in ogni caso non inferiore a quello che loro competerebbe proporzionalmente.

L’eventuale quota non sottoscritta da uno o più soci sarà ripartita fra gli altri esercenti la prelazione in ragione di quanto richiesto nella dichiarazione di adesione e, ove le richieste eccedessero l’importo delle quote non optate, proporzionalmente alle partecipazioni dei sottoscrittori.

Trascorso tale termine di trenta (30) giorni, ove la prelazione non venga esercitata su tutta la quota offerta in vendita, la Parte Cedente è libera di cedere la Partecipazione al Terzo Acquirente entro i successivi sessanta (60) giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte

Cedente, se intende ancora cedere la Partecipazione, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Disaccordo su prezzo o valore: Esperto

Qualora non ci sia accordo tra la Parte Cedente e gli Altri Soci sul prezzo o sul valore della Partecipazione, lo stesso sarà determinato da un esperto (più oltre indicato come "Esperto") nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della società.

Nell'effettuare la sua valutazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, del valore dei beni, dell'avviamento e di ogni altra circostanza o condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Il costo dell'esperto sarà interamente a carico dei soci che abbiano dichiarato di volere esercitare il diritto di prelazione.

L'Esperto dovrà, entro sessanta (60) giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare ai soci, così come iscritti al Registro delle Imprese, il valore determinato e a carico di quali parti competono le relative spese.

Nel caso in cui dall'Esperto venga determinato un valore inferiore al prezzo o al valore comunicato dalla Parte Cedente, tale parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione.

Entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento di quanto sopra, se la proposta di cessione non è stata ritirata, gli Altri Soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono esercitare la prelazione al valore determinato dall'Esperto, indicando l'importo della quota che sono disposti ad acquistare, in ogni caso non inferiore a quello che loro competerebbe proporzionalmente; l'eventuale quota non sottoscritta da uno o più soci sarà ripartita fra gli altri esercenti la prelazione in ragione di quanto richiesto nella dichiarazione di adesione e, ove le richieste eccedessero l'importo delle quote non optate, proporzionalmente alle partecipazioni dei sottoscrittori.

Trascorso tale termine di trenta (30) giorni, ove la prelazione non venga esercitata su tutta la quota offerta in vendita, la Parte Cedente è libera di cedere la Partecipazione al Terzo Acquirente entro i successivi sessanta (60) giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte Cedente, se intende ancora cedere la Partecipazione, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Termine di pagamento

Qualora gli Altri Soci esercitino la prelazione il termine di pagamento non potrà essere inferiore a sessanta (60) giorni dall'accettazione salvo diverso accordo scritto.

Computo dei termini

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del mese di agosto.

Pegno

Le partecipazioni non potranno essere date in pegno senza il consenso

di tutti i soci; il diritto di voto dovrà comunque essere mantenuto in capo al socio, salvo diverso unanime accordo dell'intera compagine sociale.

Modalità comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa per conoscenza alla società; in alternativa le comunicazioni medesime potranno essere effettuate mediante telefax o invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società e agli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati a tal fine dai soci alla stessa nonché mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Inefficacia dei trasferimenti

I trasferimenti effettuati senza il rispetto di quanto previsto nel presente articolo sono inefficaci.

5.2.2 Trasferimento a titolo gratuito o mortis causa

In caso di trasferimento per atto a titolo gratuito o a causa di morte delle quote o dei diritti su di esse, agli altri soci è riconosciuto il diritto di acquisire, anche in misura non proporzionale tra loro, le quote di partecipazione o i diritti su di esse ad un prezzo determinato secondo la procedura applicabile in caso di esercizio del diritto di recesso; l'esercizio di tale diritto dovrà essere esercitato con i tempi e le modalità previste dal precedente articolo 5.2.1.

Articolo 6

6.1 Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dei limiti di cui al D.lgs. 112/2017. Salvo diversa pattuizione, i finanziamenti si presumono infruttiferi di interessi.

Eventuali rimborsi dei finanziamenti dei soci sono regolati in modo coerente con le norme sulla postergazione e con la tutela dei creditori

Articolo 7

7.1 Diritti dei soci e non discriminazione

I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alle quote.

È vietata qualsiasi discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, fermo quanto previsto dalla legge per le S.r.l. e dal D.lgs. 112/2017.

TITOLO III

LAVORO, VOLONTARIATO E COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER

Articolo 8

8.1 Lavoro e trattamenti economici

Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015.

La differenza tra le retribuzioni annue lorde non può essere superiore al rapporto **uno a otto**; in presenza di comprovate esigenze di

acquisizione di specifiche competenze, il rapporto può essere elevato a **uno a dodici**, nel rispetto della normativa vigente.

Ai lavoratori autonomi e collaboratori non possono essere corrisposti compensi eccedenti i limiti e le condizioni previste dalla disciplina dell'impresa sociale e dai relativi decreti attuativi, ove applicabili.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti di legge, in misura complementare e non sostitutiva.

Articolo 9

9.1 Coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri stakeholder

La Società assicura forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti/destinatari e degli altri stakeholder rilevanti, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017.

L'organo amministrativo disciplina con regolamento interno modalità di informazione, consultazione e partecipazione e ne dà conto nel bilancio sociale.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 10

10.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'organo amministrativo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e, quando dovuta, l'approvazione del bilancio sociale;
- b) la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale, quando previsto o deciso;
- d) qualunque decisione che richieda modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo inclusi le riduzioni o aumenti di capitale (a titolo gratuito e a pagamento anche in natura);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) la trasformazione, fusione e scissione della società;
- g) lo scioglimento e liquidazione della società, la nomina del liquidatore ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) decisioni su distribuzioni/erogazioni consentite nei limiti dell'impresa sociale (se e quando deliberabili).

10.2 Forma delle decisioni

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 11.1, comma 2, del presente statuto lettere d), e), f), g), h), nonché in tutti i casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere

adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono alla società entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione il documento sottoscritto. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

10.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

10.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

10.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

10.7 Assemblea

tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere

dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

10.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il quorum costitutivo richiesto per la prima convocazione vale anche per la seconda convocazione.

10.9 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alle quote di partecipazioni.

10.10 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale **sociale**, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto prevedono maggioranze più qualificate.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, il quorum deliberativo richiesto per la prima convocazione vale anche per la seconda convocazione.

10.11 Clausola di gestione dello stallo (soci 50/50)

Considerato l'assetto paritetico del capitale sociale, qualora una deliberazione soggetta a maggioranza non venga approvata per parità di voti (stallo), il Presidente dispone il rinvio e l'assemblea viene riconvocata entro 15 giorni sul medesimo ordine del giorno.

Se anche nella seconda riunione permane lo stallo, la decisione è rimessa a un Arbitro Unico nominato secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

La decisione dell'Arbitro Unico è vincolante per i soci ai fini della deliberazione e viene recepita in verbale assembleare.

Restano ferme le maggioranze qualificate previste per legge per modifiche statutarie, operazioni straordinarie e scioglimento.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 11

11.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo quanto deciso dai soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci e sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata a requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali e di carichi pendenti), professionalità (possessione di cognizioni di carattere tecnico assicurate

o dall'esperienza pregressa acquisita in settori specifici ovvero del possesso di specifici titoli abilitativi) ed indipendenza (assenza di relazioni familiari o professionali con enti o soggetti che svolgano attività potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali o comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa).

11.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi OCSE, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l'Organo di Controllo, un sindaco effettivo ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

11.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate

sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo richieda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il

documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o componente dell'Organo di Controllo, se nominato, si sia opposto all'adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e ai componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a.) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b.) l'indicazione degli amministratori aventi diritto al voto;
- c.) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d.) l'indicazione degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

11.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

11.5 Poteri di amministrazione

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, salvo quanto inderogabilmente riservato alla decisione dei soci dalla legge e dall'articolo 10.1 del presente Statuto Sociale e fatti salvi altresì i limiti apposti in sede di nomina.

11.6 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli altri Amministratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

11.7 Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo

Amministrativo

I compensi agli amministratori, se previsti, devono essere coerenti con i vincoli e le finalità dell'impresa sociale e con il divieto di distribuzione indiretta di utili.

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso, nonché consistere anche in un'indennità di fine mandato.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. È sempre ammesso il rimborso spese documentato.

11.8 Organi Consultivi e di Supporto

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire uno o più organi con funzioni consultive, di indirizzo scientifico o di partecipazione, definendone con apposito regolamento la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

In particolare, possono essere costituiti:

- a) Comitato Tecnico-Scientifico: composto da esperti di comprovata esperienza nei settori di attività della Società, con il compito di validare le metodologie d'intervento, monitorare il rigore scientifico delle attività e supportare la misurazione dell'impatto sociale;
- b) Advisory Board: composto da esponenti del mondo economico, sociale, istituzionale o accademico, con funzioni di supporto alla definizione delle linee strategiche, allo sviluppo del network e alla sostenibilità di lungo periodo;
- c) Youth Advisory Board: composto da giovani e rappresentanti dei beneficiari diretti delle attività sociali, con lo scopo di garantire la partecipazione attiva, validare i linguaggi e gli strumenti di comunicazione e segnalare gli effetti reali e non intenzionali degli interventi.

I membri degli organi di cui al presente articolo non percepiscono compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, e decadono allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, salvo diversa disposizione del regolamento istitutivo.

I pareri espressi dagli organi consultivi non hanno carattere vincolante per il Consiglio di Amministrazione, che resta l'unico responsabile della gestione della Società ai sensi della legge e del presente Statuto.

TITOLO VI ORGANO DI CONTROLLO Articolo 12

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il Sindaco, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato quando la nomina sia obbligatoria ai sensi di legge o su decisione dei soci.

L'organo di controllo vigila anche sull'osservanza delle finalità sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017 e dà evidenza nel bilancio sociale quando dovuto.

Nei casi in cui ciò sia previsto, anche facoltativamente, dal Codice Civile e nei limiti ivi previsti, i soci hanno la facoltà di nominare come Organi di Controllo un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci Effettivi, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; in tale ipotesi devono essere nominati anche due Sindaci supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.

Il Sindaco o i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della loro nomina.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Salva diversa disposizione di legge o decisione dei soci, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non sia esercitata dal sindaco o dal Collegio Sindacale, i soci, su proposta motivata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, conferiscono l'incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione legale e determinano il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e di eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI, BILANCI, UTILI, VINCOLI "NON PROFIT" E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 13

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ove ricorrano i presupposti di legge, la Società redige, deposita e pubblica il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali applicabili alle imprese sociali.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 14

Destinazione utili, divieto di distribuzione e distribuzione indiretta

La Società destina utili e avanzi di gestione allo svolgimento

dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, salvo quanto eventualmente consentito nei limiti e condizioni del D.lgs. 112/2017 (art. 3, comma 3 e norme attuative).
Costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tra l'altro, fattispecie quali: compensi non proporzionati, remunerazioni fuori limite, prezzi non di mercato a favore di soci/amministratori/parti correlate, interessi passivi eccedenti i limiti, secondo la disciplina vigente dell'impresa sociale e relativi atti attuativi.

Articolo 15

Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi inderogabili stabiliti dalla legge o dal presente Statuto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo, a pena di decadenza:

- entro quindici (15) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'articolo 2497 quater del Codice Civile.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, i soci revocano la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al valore delle quote determinato in base alla situazione patrimoniale della società, del valore dei beni, dell'avviamento e di ogni altra circostanza o condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'articolo 2473, 3° comma, del Codice Civile, - sentito il parere dell'Organo di Controllo e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati – il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di

esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata esperto nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale competente per sede della società che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato per iscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente, fermo restando in quest'ultimo caso quanto previsto dall'art. 2482 codice civile. Qualora, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 5 codice civile.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa per conoscenza alla società; in alternativa le comunicazioni medesime potranno essere effettuate mediante telefax o invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società e agli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati a tal fine dai soci alla stessa nonché mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando poteri e compensi nonché quant'altro richiesto dalla legge.

Articolo 17

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato e quanto eventualmente rivalutato nei limiti di legge, è devoluto secondo quanto previsto dal D.lgs. 112/2017 ad altri enti del Terzo Settore ovvero ai fondi/enti indicati dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli di destinazione del patrimonio dell'impresa sociale.

Articolo 18

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o ramo d'azienda

Le operazioni straordinarie sono deliberate nel rispetto della normativa sull'impresa sociale, preservando l'assenza di scopo di lucro e i vincoli sul patrimonio, e adempiendo agli obblighi di comunicazione/autorizzazione previsti dalla legge.

Articolo 19

Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, ma ivi comprese le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico, che deciderà in via rituale secondo diritto entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, sentiti i soci e l'organo amministrativo.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha la sede la società entro quarantacinque (45) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, quelle del D.lgs. 117/2017 nonché le norme del codice civile in materia.

All'originale firmato

PAOLO ARIANO

FELICE FULVIO DI LUCA

DOTTOR BENEDETTO ORLANDO NOTAIO